

**Originale****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 DEL 16/12/2025****OGGETTO: Aliquote e Detrazioni IMU Annualità 2026 -Conferma Tariffe Tari 2025**

L'anno **duemilaventicinque** addì **sedici** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **diciotto** e minuti **zero** nell'edificio comunale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Presente
GRIVON Danilo - Sindaco	Sì
VUILLERMIN Diego Augusto Delfino - Vice Sindaco	Sì
BLONDIN Marco - Consigliere	Sì
CHRISTILLE Anna - Assessore	Sì
ESPOSITO SOMMESE Roberta Lucia - Assessore	Sì
FOSSON Pierfranco - Consigliere	Sì
GROJACQUES Massimo - Assessore	Sì
LEVEQUE Claude - Assessore	Sì
REUIL Maurizio - Consigliere	No
REY Nicole - Consigliere	Sì
VICQUERY Renata - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il dr. Danilo Grivon, in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario comunale, d.ssa **Stefania Spagnolo**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 16/12/2025

OGGETTO : Aliquote e Detrazioni IMU Annualità 2026 -Conferma Tariffe Tari 2025

Udito il Sindaco illustrare la presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO altresì l'art. 21, comma 3 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 (*«Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta»*), il quale prevede che, fermo restando quanto disposto dal comma 1 e dall'art. 23 e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa, lo statuto può attribuire al Consiglio la competenza di ulteriori atti, tra i quali le aliquote e tariffe dei tributi;

DATO ATTO che il termine per approvare le aliquote e le tariffe con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. del 25 luglio 2023 n. 172, emanato in applicazione delle sopra citate disposizioni ed avente ad oggetto l'«individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

CONSIDERATO che tale decreto prevede, in particolare, che:

- i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU, rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica prevista dalla stessa disposizione e con riferimento alle fattispecie ivi individuate;
- l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote;

- la delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica, non è idonea a produrre effetti;
- la correzione dei dati di un Prospetto già pubblicato è consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato da parte dell'organo competente;
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale, decorre dall'anno di imposta 2025;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), l'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022, ha previsto che *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*

CONSIDERATO pertanto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2026, il Comune – alla luce di tali disposizioni ed in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2026 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) – non può, allo stato attuale, che confermare le tariffe della TARI 2025, sulla base del PEF 2024/2026 approvato con Deliberazione consigliere n. 10 del 28/04/2025, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di cui all'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022;

CONSIDERATO che il nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2023/2026 è stato approvato da ARERA con delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2026;

VISTO in tal senso l'art. 57 *bis*, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2024, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in vigenza di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999 e potranno rimanere invariate rispetto a quelle utilizzate dal Comune per la determinazione delle tariffe TARI 2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 28.04.2025 n. 34, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2025;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Visto il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 «*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*» e dell'art. 49bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*»;

CON VOTAZIONE favorevole e all'unanimità espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di approvare** per l'anno di imposta 2026, il prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2026, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- **di dare atto** che, allo stesso modo, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2026, alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022, ed in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2026 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), il Consiglio Comunale non può che confermare ad oggi le tariffe applicate per la TARI 2025, come definite sulla base del PEF 2022/2025 approvato in data 04.05.2023 con delibera consigliare n. 12, ai sensi dell'art. 13, comma 15 *ter* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, riservando il possibile aggiornamento delle stesse entro il termine del 30 aprile 2026;
- **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 *bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera e il relativo prospetto delle aliquote Imu dovranno essere pubblicati sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2026, sulla base di quanto disposto dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
- **di dare atto che** la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Danilo Grivon

Il Segretario Comunale
Stefania Spagnolo

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. Registro delle pubblicazioni: n _____

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Brusson, li 18/12/2025

18/12/2025
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
